



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel. 086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09-06-2019 Numero 21

Oggetto:	STATUS AMMINISTRATORI LOCALI - PREVISIONE DELL'ART. 1 comma 136 LEGGE 56/2014 - PROVVEDIMENTI
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di giugno alle ore 10:00, in Fano Adriano presso sala consiliare sita in Corso V. Emanuele III, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Press./Ass.
SERVI LUIGI	P	DI BATTISTA ANTONIO	P
RECCHIA EUGENIA	P	SERVI CLAUDIO	P
NISII LINO	P	MASTRODASCIO ANGELO	P
DI BONAVENTURA CARLO	P	SCARDELLETTI FEDERICA	P
DI GIORGIO GIOVANNI	P	PISCIAROLI MARCO	A
NISII BERARDINO	P		

Assegnati 11	Presenti n. 10
In carica 11	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale, dott.BRIGNOLA VALERIO. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig SERVI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 30-05-2019: Favorevole
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to SERVI ALBERTO

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 04-06-2019: Favorevole
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Di Giacinto Romina

Premesso che:

- in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni comunali e che, in data 27 maggio 2019, il Presidente del seggio sezione n. 1 con verbale dell'adunanza in pari data ha

- proclamato eletto Sindaco il **Dott. Luigi Servi** ;
- il Sindaco, con proprio decreto n. 5 del 03/06/2019, ha nominato Vice Sindaco il sig. **Antonio Di Battista** e assessore il sig. **Lino Nisii**;
- delle suddette nomine il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione di consiglio comunale **n. 18** adottata in data odierna;

Dato Atto che le figure di vice sindaco e assessore non erano più previste dal D.L. 138/2011 per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, ripristinate con il D.L 54/2014 tenendo in debito conto “*dell’invarianza della spesa*”;

Visto il testo vigente del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267, art.82, che contiene le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

Richiamato

- il Decreto del Ministro dell’Interno n°119 del 04.04.2000 che ha emanato il Regolamento per la determinazione della misura delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali a norma del succitato art.82 del T.U.O.E.L.;
- l’art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “.... *la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006*”;

Atteso che l’importo dell’indennità mensile del Sindaco, per i Comuni fino a 1000 abitanti ammonta a euro 1.291,14, pari all’equivalente in euro di lire 2.500.000, a cui va applicata la riduzione del 10% sopra indicata per un totale finale di € 1.162,03, pari all’equivalente in euro di lire 2.250.000;

Vista la L. 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, la quale:

- all’art. 1, comma 135, modifica la composizione delle giunte e dei consigli comunali, riformando in tal senso il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- all’art. 1 comma 136, prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell’organo di revisione dei conti;

Rilevata l’applicabilità di tale norma a questo Comune in relazione alla presenza di n. 2 assessori, figura che non era più prevista dal D.L. 138/2011 per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti;

Vista la circolare n. 6508 in data 24/04/2014 con cui il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni, sia per quanto concerne la competenza sia per quel che attiene la composizione numerica di riferimento per il ricalcolo degli oneri;

Richiamata la deliberazione n°208 del 21.12.2015 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, che precisa: - che è possibile rideterminare le indennità degli amministratori comunali, anche se erano state precedentemente ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento previsto dalla legge n°266/2005 (Legge finanziaria 2006) – e dato atto pertanto che per il calcolo dell'invarianza della spesa disposto dall'art.1, comma 136, della legge n. 56/2014, si deve quindi far riferimento all'indennità massima teorica prevista dal D.M. 119/2000, applicando la riduzione del 10% ex art.1, comma 54, della Legge n.266/2005, come affermato in via definitiva, dopo alterne pronunce, dalla Corte dei Conti a Sezione Riunite con delibera n.1/CONTR./12 del 24/11/11, con la conseguenza che il parametro di riferimento non è relativo alla minore indennità erogata in concreto per effetto di una volontaria autoriduzione operata dai singoli Comuni e Amministratori Locali in un dato momento;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di confermare come avvenuto per il quinquennio 2014/2019 l'indennità di carica interamente al Sindaco di recente nomina **Dott. Luigi Servi** applicando la riduzione del 10% al fine di continuare a garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa entro il limite di € 1.162,03;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con deliberazione n.198/2014/SRCPIE/PAR, ha ritenuto che l'organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione sia il Consiglio Comunale trattandosi di spese che impegnano gli esercizi successivi

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, n. 267/2000, il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli 8 contrari 2 (Mastrodascio e Scardelletti)

DELIBERA

Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di Confermare, per quanto esposto in premessa, come avvenuto per il quinquennio 2014/2019 l'indennità di carica interamente al Sindaco di recente nomina **Dott. Luigi Servi** applicando la riduzione del 10% al fine di continuare a garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa entro il limite di € 1.162,03;

Di Dare Atto che la stessa compete al Sindaco con decorrenza dal 27/05/2019 in misura intera in quanto pensionato;

Di Dare altresì atto che

- gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;
- la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

- che è stata acquisita la prescritta attestazione del revisore dei conti in merito all'invarianza della spesa, attestazione allegata sub "A";

Con successiva votazione Favorevole 8 contrari 2 (Mastrodascio e Scardelletti) stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to SERVI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to BRIGNOLA VALERIO

Prot. n. _____

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.fanoadriano.te.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). Reg. Pubbl. n. _____

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio

La presente deliberazione composta:

da n. _____ foglio/i di cui si occupano n. _____ facciate;

da n. _____ allegato/i di cui si occupano n. _____ pagine;

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____ senza reclami od opposizioni.

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio
